



Ministero dell'Interno



Direzione Centrale di Sanità

Prot.: 0013185 del 14/07/2022 Uscita Cod. Amm. m_8

Data: 14/07/2022 12:45:32

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 – Organizzazione dei flussi informativi e chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ
DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

Come noto, il decreto del Ministro dell'interno del 6 febbraio 2020 concernente “*il numero e le competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della pubblica sicurezza*” all’articolo 85 ha demandato, alla Direzione centrale di sanità “*attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all’applicazione, nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*”; all’articolo 86, in relazione allo svolgimento dei compiti menzionati, è stata istituita, nell’ambito di quel Servizio affari generali di sanità, la 3^a Divisione, che ha di fatto assorbito ed ampliato le competenze dell’Osservatorio centrale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i cui compiti e attribuzioni, in relazione alla delicata quanto complessa tematica, sono espressamente e chiaramente definiti nell’Atto ordinativo unico citato¹.

La scelta regolatoria compiuta dall’Amministrazione promana, *in primis*, dalla opportunità di aggiornare l’assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza stante l’esigenza di rafforzare la funzione di coordinamento, allo stesso demandata dall’articolo 4, primo comma, numero 2) della legge n. 121 del 1° aprile 1981².

Secondariamente, rileva l’urgenza di soddisfare, tra le altre, esigenze di carattere prettamente applicativo e/o interpretativo della legislazione riferite a specifici settori della materia, connotata, come noto, da una intrinseca interdisciplinarietà e da una stratificazione normativa che l’ha interessata nel corso del tempo e che tutt’ora la riguarda. Ciò anche in ragione della peculiarità e complessità ordinamentale della Polizia di Stato, opportunamente declinata dal decreto interministeriale n. 127 del 21 agosto 2019³, le cui

¹ La 3^a Divisione “*provvede alle attività di studio, consulenza e di indirizzo in materia di applicazione della normativa concernente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro; cura l’elaborazione di protocolli operativi e linee guida per l’omogenea e uniforme attuazione delle attività di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; provvede all’esecuzione di sopralluoghi e rilevazioni tecnico-strumentali ai sensi dell’articolo del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; cura la raccolta e l’elaborazione di dati e statistiche, anche epidemiologiche, nelle materie di competenza*”.

² Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

³ Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disposizioni, come noto, danno attuazione, nelle Articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, alla normativa generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stante quanto precede, ben si comprende come la 3^a Divisione del Servizio affari generali della Direzione centrale di sanità soddisfi esigenze di raccordo e supporto in termini di studio, consulenza ed indirizzo nella specifica materia e risponda, pertanto, alle esigenze di continuità ed omogeneità dell'Amministrazione, rese ancora più stringenti dal decreto del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2022 di individuazione dei datori di lavoro.

Appare evidente, quindi, la necessità di ribadire il ruolo di centralità della Direzione centrale in parola in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo per quanto concerne gli aspetti di natura squisitamente sanitaria, ma anche per i profili della materia più prettamente tecnici e/o giuridici.

Profili di opportunità suggeriscono, pertanto, che tutti i quesiti posti in relazione alla tematica di specie, sia di carattere generale che afferenti argomenti specifici, vengano esaminati dalla Direzione centrale di sanità, che ne condividerà le risultanze per i doverosi e qualificati contributi, con gli Uffici dipartimentali competenti.

Ulteriore aspetto che necessita di precisazione, è il c.d. obbligo formativo in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul tema, l'articolo 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146⁴, ha introdotto importanti modifiche, intervenendo sul comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81⁵.

La recente disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro, il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una *“adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*. Per quanto concerne il datore di lavoro, quindi, la formazione è condizionata, quanto ai contenuti, alle modalità e alla durata, al nuovo accordo⁶, che sostituirà anche il vigente n. 221 del 2011, ma che allo stato, non risulta ancora approvato.

Diversamente, in relazione all'individuazione degli obblighi formativi per i dirigenti e preposti, va evidenziato che la precedente formulazione del comma 7 dell'articolo 37 citato, già li prevedeva, stabilendo che *“i dirigenti e i preposti ricevono a*

⁴ “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

⁵ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁶ Alla Conferenza è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro".

La nuova formulazione risulta ampliata limitatamente all'espresso riferimento ai contenuti, da definire "secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", pertanto, benchè il legislatore ne abbia rimesso la disciplina ad una successiva intesa della Conferenza Stato – Regioni, tale previsione non fa venire meno l'obbligo formativo a loro carico nelle more della definizione dell'accordo di cui trattasi.

I dirigenti ed i preposti dovranno e potranno quindi essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che, di fatto, non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal decreto legge n. 146 del 2021.

In relazione a quanto sopra, stante l'esigenza non procrastinabile di adempiere agli obblighi formativi sulla tematica di specie, sono in corso di definizione dedicati percorsi formativi per le nominate figure giuridiche di garanzia.

Le considerazioni sopra espresse dimostrano che il preventivo svolgimento del periodo di formazione non costituisce propriamente una condicio sine qua non per l'adozione dei provvedimenti di delega di funzioni ai dirigenti di cui all'art. 3 del D.M. n. 127/2019. E difatti, ai fini dell'attribuzione di tale delega assume rilievo – come indicato da alcune pronunce della Corte di Cassazione (si veda da ultimo Corte Cass., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13199) – il possesso da parte del delegato di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Alla luce di ciò, le SS.LL., nell'individuare i soggetti cui conferire la ripetuta delega di funzioni, nei limiti e con le modalità dell'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, vorranno tenere conto dei requisiti professionali e delle capacità del delegato, delle esperienze lavorative da questi maturate, nonché della specifica conoscenza dell'organizzazione e delle condizioni del lavoro.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gianni